



COMUNE DI NANNO

Provincia di Trento



PROT. N. 1129

Nanno, 11/04/2014

OGGETTO: Chiusura tratto di strada per la circolazione località Tegia p.f. 1676 C.C. Nanno e p.f. 1180 C.C. Nanno località Centrale

IL SINDACO

- **Visto** che a seguito delle abbondanti e forti precipitazioni nevose e piovose della stagione invernale appena trascorsa un tratto di strada comunale in località Tegia p.f. 1676 C.C. Nanno e un tratto di strada comunale in località Centrale p.f. 1880 C.C. Nanno sono franate rendendo inagibile la circolazione.
- **Attesa** l'impossibilità di procedere immediatamente alla rimessa in pristino delle strade, a causa della mancanza di idonei mezzi a disposizione dell'Amministrazione e della imprevedibilità di ulteriori precipitazioni;
- **Considerato** pertanto che tali condizioni non consentono di garantire la pubblica sicurezza ed incolumità per la circolazione di veicoli.
- **Atteso** quindi che tali strade non risultano idonee alla circolazione di veicoli perdono momentaneamente le caratteristiche di "strade", così come disciplinate dall'art. 2 del Codice della Strada;
- **Valutato** di inibire la circolazione veicolare lungo tali tratti di strada fino al perdurare delle condizioni di cui sopra:
Visti l'articolo 6, 4° comma lett.b) e 5° lett.d) richiamati dall'art. 7, 3°, l'articolo 21, l'articolo 65,5° e 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.
Visti l'art. 5, 3°, l'articolo 6,4° lett. b) l'art. 37, 3° e l'art. 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.
Visto l'art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada)

ORDINA

Il divieto di circolazione ai veicoli nel tratto di strada in località Tegia p.f. 1676 C.C. Nanno e nel tratto di strada comunale in località Centrale p.f. 1880 C.C. Nanno.

La presente ordinanza rimane in vigore fino al perdurare delle condizioni di cui in premessa.

La validità e la revoca della presente saranno rese note rispettivamente con l'apposizione e la rimozione dell'apposita segnaletica

AVVERTE

che i trasgressori alla presente saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.

Contro il presente provvedimento, immediatamente eseguibile sono ammessi:

- Ricorso giurisdizionale al TRGA entro 60 giorni dalla pubblicazione.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventigiorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO
Enzo Bergamo

